

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1017/2012 DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2012

che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
- (2) In base a un riesame della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha deciso di prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2013 e di aggiornare le informazioni riguardanti le persone e le entità riportate nell'elenco.
- (3) A fini di chiarezza le misure imposte dalla decisione 2010/639/PESC sono state integrate nella decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia <sup>(3)</sup>, che sostituisce la decisione 2010/639/PESC. La

decisione 2012/642/PESC consolida inoltre in un unico allegato gli elenchi delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.

- (4) Gli elenchi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive quali figurano negli allegati I, IA e IB del regolamento (CE) n. 765/2006 sono stati consolidati in un unico allegato I. Le informazioni riguardanti le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi dovrebbero essere aggiornate.
- (5) L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo riportato negli allegati I, IA e IB del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2012

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. D. MAVROYIANNIS

<sup>(1)</sup> GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.